

DELIBERAZIONE 24 MARZO 2026

93/2026/R/RIF

**DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER L'INVIO DEI DATI IN MATERIA DI QUALITÀ
CONTRATTUALE E TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, RELATIVA
ALL'ANNO 2025**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1379^a riunione del 24 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/851/UE), che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/852/UE), che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF (di seguito: deliberazione 15/2022/R/RIF), recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, e il relativo Allegato A come successivamente modificato e integrato (di seguito: TQRIF).
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 374/2025/R/RIF (di seguito: deliberazione 374/2025/R/RIF), recante “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/RIF”;
- il comunicato operatori “*TQRIF: comunicazione all'Autorità dei dati di qualità*”

contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativi all'anno 2025", pubblicato sul sito dell'Autorità in data 10 febbraio 2026;

- la comunicazione dell'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA) del 25 febbraio 2026, prot. Autorità 16412/2026 (di seguito: comunicazione del 25 febbraio 2026).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 15/2022/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (di seguito: TQRIF), prevedendo l'introduzione, a valere dal 2023, di un *set* di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi e omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;
- con la recente deliberazione 374/2025/R/RIF l'Autorità ha aggiornato il TQRIF prevedendo, a decorrere dal 2026, nuovi obblighi in capo all'Ente territorialmente competente (ETC) e, in particolare, per quanto di rilievo in questa sede:
 - la validazione dei dati e delle informazioni trasmessi dai rispettivi gestori per ciascun ambito tariffario, al fine di garantire la verifica da parte dei medesimi della completezza, della coerenza e della congruità dei dati registrati (articolo 57bis);
 - per gli ambiti tariffari in cui non siano applicati standard generali di qualità (Schema I), la trasmissione all'Autorità della Relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio da parte dei gestori competenti (comma 58.2);
- al fine di verificare la *compliance* regolatoria, il TQRIF dispone che entro il 31 marzo di ogni anno:
 - per gli ambiti tariffari ove siano previsti standard generali di qualità, i relativi gestori comunichino all'Autorità e all'ETC il numero totale di utenze al 31 dicembre, nonché i dati relativi agli indicatori di qualità registrati nell'anno precedente;
 - per gli ambiti tariffari in Schema I, l'ETC trasmetta la richiamata relazione di cui al comma 58.2.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- allo scopo di consentire l'adempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal TQRIF, a partire dal 2024 si svolge annualmente tramite portale telematico la raccolta dati in materia di qualità contrattuale e tecnica del settore rifiuti relativa ai risultati conseguiti nell'anno precedente;
- la raccolta dati per l'anno civile 2025, avviata in data 10 febbraio 2026, per effetto delle modifiche introdotte dalla richiamata deliberazione 374/2025/R/RIF, presenta alcuni profili di novità, con particolare riferimento al coinvolgimento degli ETC nell'attività di validazione dei dati e delle informazioni trasmesse dai gestori, nonché

negli obblighi di comunicazione all'Autorità;

- con comunicazione del 25 febbraio 2026, ANEA ha richiesto un differimento del termine del 31 marzo 2026, in ragione delle possibili criticità operative per la validazione da parte degli ETC dei dati degli indicatori di qualità relativi ad ambiti tariffari ove siano applicati standard generali di qualità, qualora inviati dai gestori a ridosso del termine.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- tenuto conto delle modifiche introdotte dalla richiamata deliberazione 374/2025/R/RIF e in considerazione della richiesta di ANEA, differire - limitatamente all'anno civile 2025 - il termine ultimo per la trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 58, comma 1 e 2 del TQRIF al 15 maggio 2026, al fine di assicurare un maggior tempo per lo svolgimento delle opportune verifiche ai sensi dell'articolo 57bis del TQRIF;
- ribadire che la comunicazione dei dati e delle informazioni di cui al precedente alinea debba avvenire in via esclusiva tramite l'apposita piattaforma *online*, secondo le modalità operative illustrate nelle relative istruzioni di compilazione rese disponibili sul sito dell'Autorità

DELIBERA

1. limitatamente alla raccolta relativa all'anno civile 2025, di differire il termine ultimo per la trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 58, comma 1 e 2 del TQRIF al 15 maggio 2026;
2. di trasmettere il presente provvedimento all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), all'Associazione Nazionale degli Enti di governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA), all'Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali (UTILITALIA), all'Associazione Imprese Servizi Ambientali ed Economia Circolare (ASSOAMBIENTE), a CISAMBIENTE-CONFINDUSTRIA;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua